



FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA

**Unionplast**

## **Esame del Decreto legge Agricoltura (S.1138)**

*Memoria parlamentare*

---

*9<sup>^</sup> Commissione  
Industria e  
Agricoltura del  
Senato della  
Repubblica*

---

## Introduzione

Il decreto legge 15 maggio 2024, n.63 recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" è intervenuto, tra le altre cose, con misure di limitazione all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

Sin dall'approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri il provvedimento ha causato forti incertezze tra l'ecosistema industriale, impegnato negli ultimi anni in un importante processo di decarbonizzazione e transizione verso consumi sempre più sostenibili. Questa sfida è ancor più importante per quelle industrie considerate "energivore" all'interno delle quali ricadono anche quelle operanti nella filiera della plastica.

Nonostante le deroghe previste dalla norma, l'attuale formulazione dell'articolo 5 del decreto legge in questione presenta ancora diverse criticità tali per cui si rischia di compromettere il raggiungimento da parte dell'Italia degli ambiziosi obiettivi fissati a livello europeo – inclusi quelli del PNRR – e internazionale, nell'ambito della nostra partecipazione al G7.

Tale situazione si inserisce in una più generale difficoltà per il settore delle rinnovabili, certificata anche da un recente studio del Politecnico di Milano. Nel documento dell'Università milanese viene sottolineato come la crescita delle fonti rinnovabili in Italia a cui abbiamo assistito nel triennio 2021-2023 rischia di essere compromessa a causa di rallentamenti nell'approvazione di alcuni decreti attuativi, in primis quello del FER 2 e FER X. È quindi ipotizzabile che tale rallentamento non potrà che essere aggravato dalle disposizioni previste dal decreto-legge in oggetto.

## L'art. 5 del decreto legge 63/2024

L'articolo 5 del decreto legge modifica il decreto legislativo 199/2021 che ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva Europea sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili (Direttiva RED II). La disposizione in oggetto delimita le fattispecie nelle quali è possibile l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate come agricole dai piani urbanistici vigenti. Tale installazione è consentita esclusivamente in alcune aree:

- nei siti ove sono già installati impianti della stessa fonte limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
- nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- nei siti e negli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori;



- nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

A tali regole generali vengono previste poi alcune eccezioni. Si stabilisce infatti una non applicazione delle misure in caso di progetti attuativi degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi e di quelli finalizzati alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Infine, vengono fatte salve le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del DL Agricoltura che sono concluse ai sensi della normativa previgente.

### **Le criticità e le proposte di Unionplast**

Partendo da una valutazione generale negativa del provvedimento, il quale, come anticipato, rischia di compromettere un percorso di decarbonizzazione avviato dall'industria della trasformazione delle plastiche, riteniamo, nell'ambito di una valutazione di dettaglio nel merito della norma, che la formulazione dell'articolo 5 rappresenta alcune criticità principali.

In primo luogo, il decreto prevede che le restrizioni non si applichino nel caso in cui l'impianto fotovoltaico sia finalizzato alla costituzione di Comunità energetiche rinnovabili come definite dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 199/2021. Si ritiene quindi necessario in sede conversione ricomprendere nell'ambito oggettivo anche le configurazioni di autoconsumo collettivo previste dallo stesso decreto (art. 30) che risultano ad oggi escluse. Questo perchè, tra le altre cose, a livello industriale è molto complesso costituire CER mentre più attrattivo da un punto di vista di accelerazione del processo di decarbonizzazione risulta l'autoconsumo da fonti rinnovabili.

Inoltre, andrebbe analogamente chiarita – in quanto anch'essa prevista dallo stesso D.lgs RED II – la possibilità di installare impianti fotovoltaici che rientreranno nell'ambito del FER X, considerato uno degli strumenti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Parallelamente, il decreto dovrebbe tenere in considerazione gli sforzi e le necessità dei settori c.d. energivori, tra cui rientra anche la plastica, ovvero le imprese a forte consumo di energia elettrica che sono stati inclusi Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Andrebbe dunque permessa l'installazione di moduli fotovoltaici collocati a terra anche in quei casi di progetti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Per ultimo, andrebbe fornito un chiarimento in merito al comma 2 dell'articolo 5, laddove prevede la possibilità di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in qualsiasi area se le relative procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale siano già state avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. In particolare, sarebbe importante





chiarire e, nel caso, includere, se all'interno di tali procedure sia ricompresa anche la richiesta di Soluzione tecnica minima generale (STMG) o l'accettazione della stessa.

Tale fattispecie, infatti, è necessaria per dimostrare l'avvio delle procedure abilitative e autorizzative così come previsto dal TICA, il Testo Integrato delle Connessioni Attive elaborato dall'ARERA.



## **Federazione Gomma Plastica**

Costituita nel 2005 dalla aggregazione di Assogomma e Unionplast, la Federazione Gomma Plastica è una Organizzazione, senza fini di lucro, che rappresenta gli interessi delle Industrie della Gomma, Cavi Elettrici e delle Industrie Trasformatrici di Materie Plastiche ed Affini. La Federazione associa trasformatori di materie plastiche, gomma e cavi elettrici, ma anche selezionatori e riciclatori. Attraverso le sue due componenti primarie, Assogomma ed Unionplast, la Federazione vanta oltre 70 anni di esperienza di attività quotidiana nella promozione e nella tutela dei Settori rappresentati. Alla Federazione Gomma Plastica aderiscono diverse centinaia di Imprese del Settore che occupano circa 45.000 addetti, accomunate da un concreto impegno volto alla crescita in un'ottica di Sviluppo Sostenibile. La Federazione si propone di soddisfare le esigenze delle Aziende associate fornendo loro consulenza, informazioni, pubblicazioni, organizzando eventi ed iniziative, sostenendo progetti strategici ed iniziative aventi come obiettivo la crescita del sistema industriale. Federazione Gomma Plastica persegue la costante crescita del Settore verso il miglioramento continuo anche attraverso il monitoraggio e la partecipazione attiva alla realizzazione di processi di normazione, regolamentazione e di standardizzazione.

